

# FOGLIO INFORMATIVO

## CERTIFICATO DI DEPOSITO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA



Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.  
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)  
Tel.: 080/8710268 - Fax: 080/8710745  
[trasparenza@bppb.it/ www.bppb.it]  
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6/ codice ABI 05385

#### DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Sede \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o elenchi \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_  
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco \_\_\_\_\_

### CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di titoli di credito nominativi che vengono emessi ed offerti in sottoscrizione ai risparmiatori delle banche, tramite avvisi e campagne pubblicitarie per dare impulso alla raccolta fondi. All'atto della sottoscrizione il risparmiatore versa l'importo richiesto; alla scadenza la banca restituisce il montante, aggiungendo gli interessi al netto della ritenuta fiscale. La somma depositata è vincolata per un periodo fissato ed indicato sui certificati.

### RISCHI TIPICI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera;
- impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo qualora il certificato di deposito sia a tasso fisso.
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al titolare del certificato, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun depositante una copertura fino a € 100.000,00.

A partire dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie, (cosiddetto bail in) introdotto dalla direttiva n. 2014/59 della Comunità Europea che annovera anche il certificato di deposito tra le categorie di strumenti attivabili dalla procedura di gestione della crisi.

L'ordine di priorità stabilito dalla procedura di gestione, nel caso dovesse essere attivata, è il seguente:

- gli azionisti;
- i detentori di altri titoli di capitale,
- gli altri creditori subordinati;

- iv) i creditori chirografari;
- v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;

Sono esclusi dall'applicazione della procedura di bail in i certificati di deposito di importo fino ad € 100.000,00.

Per qualsiasi ulteriore informazione, ci si può rivolgere presso le dipendenze della Banca o sul sito web [www.bppp.it](http://www.bppp.it) nella sezione Informativa al Pubblico (rif. brochure "Direttiva Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie").

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| VINCOLO MESI                                     | TAGLIO MINIMO | TASSO ANNUO NOMINALE |
|--|---------------|----------------------|
| <b>Con liquidazione interessi a fine periodo</b> |               |                      |
| <b>3</b>   | € 5.000,00    | <b>0,05 %</b>        |
| <b>6</b>   | € 5.000,00    | <b>0,10 %</b>        |
| <b>12</b>  | € 5.000,00    | <b>0,15 %</b>        |
| <b>Con liquidazione semestrale</b>               |               |                      |
| <b>18</b>  | € 5.000,00    | <b>0,20 %</b>        |
| <b>24</b>  | € 5.000,00    | <b>0,25 %</b>        |
| <b>30</b>  | € 5.000,00    | <b>0,30 %</b>        |
| <b>36</b>  | € 5.000,00    | <b>0,35%</b>         |
| <b>48</b>  | € 5.000,00    | <b>0,35%</b>         |
| <b>60</b>  | € 5.000,00    | <b>0,35%</b>         |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile e il Certificato alla scadenza cessa di produrre interessi |                                   |
| Gli importi minimi di sottoscrizione sopra riportati possono essere aumentati per multipli di € <b>5.000,00</b>             |                                   |
| Commissione di accensione/rinnovo   | <b>€ 10,00</b>                    |
| Ritenuta fiscale  | <b>Secondo normativa di legge</b> |
| Imposta di bollo  | <b>Secondo normativa di legge</b> |

### AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il contratto non prevede il recesso né da parte del cliente, né da parte della Banca, essendo il certificato di deposito non svincolabile prima della data di scadenza del vincolo.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Alla scadenza e contestualmente alla consegna materiale del certificato.

### Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- [bppbreclami@bppb.it](mailto:bppbreclami@bppb.it);
- [bppbreclami@pec.bppb.it](mailto:bppbreclami@pec.bppb.it);

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

## LEGENDA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Tasso annuo nominale</b> | <i>Tasso annuo, indicato sul certificato di deposito, utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali.</i>  |
| <b>Ritenuta fiscale</b>     | <i>Quota dovuta al fisco (l'entità della quale dipende dal tipo di plusvalenze prodotte) ed effettuata da Banche o altri Intermediari mobiliari, per le operazioni finanziarie produttive di utili, plusvalenze o interessi attivi.</i> |